

DOCUMENTI PER PRATICHE DI SUCCESSIONE

(TUTTI ESENTI DA BOLLO EX ART. 5 TAB. ALL. "B" AL D.P.R. 26/10/1972 N. 642)

- Certificato di stato di famiglia originario (storico) del defunto alla data della sua morte;
- due certificati di morte;
- certificati di residenza, estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (se coniugati), certificato di stato libero (se celibe o nubile), certificato di vedovanza (se vedovo/a) e fotocopia dei codici fiscali degli eredi e del defunto;
- fattura delle spese funerarie e delle spese mediche specialistiche sostenute (in caso di malattia);
- fattura spese notarili;
- titolo di provenienza (contratto di acquisto dell'immobile da parte del defunto o, se la provenienza è successoria, denuncia di successione del dante causa defunto + stato di famiglia originario del dante causa defunto + contratto di acquisto del dante causa defunto);
- visure e planimetrie catastali relative agli immobili;
- verbale di pubblicazione di testamento;
- accettazione di eredità o di rinuncia all'eredità;
- verbale d'inventario;
- modello F23 (da richiedere alla propria banca e/o alla posta);
- certificazione di tutti i rapporti creditor/debitori in capo al defunto alla data della morte (da richiedere alla banca e/o alla posta);
- documento d'identità del dichiarante;
- certificato di destinazione urbanistica;
- copia del contratto di mutuo;
- delega alla presentazione firmata dal dichiarante;
- se il defunto ha lasciato Cassette di Sicurezza, produrre estremi delle Banche dove sono situate le stesse;

- se il defunto deve riscuotere dei crediti (rimborsi IRPEF, arretrati ecc.), produrre documento da cui risulta il credito e gli estremi del debitore (Ente che deve pagare ecc.);
- se il defunto era titolare di un'azienda individuale, produrre:
 - visura del Registro delle Imprese;
 - valutazione complessiva (fatta dal commercialista) dell'azienda e quindi il valore da indicare in successione (non è più tassabile l'avviamento e quindi non va aggiunto);
- se il defunto era titolare di quote di partecipazione in società in nome collettivo o in accomandita semplice, occorrono gli stessi documenti richiesti per le [aziende](#) individuali;
- se il defunto era titolare di partecipazioni in società a responsabilità limitata, produrre:
 - visura del Registro delle Imprese;
 - valutazione complessiva (fatta dal commercialista) del patrimonio sociale, e quindi il valore della quota da indicare in successione (non è più tassabile l'avviamento e quindi non va aggiunto),

se il defunto ha lasciato navi, imbarcazioni e aeromobili, produrre:

- libretto di navigazione per le imbarcazioni;
- certificato dei Pubblici Registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione di navi e aeromobili;
- prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità e conservazione;
- se il defunto ha stipulato donazioni a favore degli eredi, il valore di tali beni donati deve essere inserito nella dichiarazione di successione, vanno prodotte quindi le copie di tutti gli atti di donazione.

COSÌ VENGONO TASSATI I PRODOTTI FINANZIARI

Gli investimenti in prodotti finanziari concorrono alla formazione del valore dell'asse ereditario tassato ai fini dell'imposta di successione, soppressa il 25 ottobre 2001 e poi reintrodotta il 3 ottobre 2006 con aliquote di prelievo che variano dal 4, al 6 e 8% in base al legame di parentela. In generale, per i titoli quotati rileva la media dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre, maggiorata dell'eventuale rateo interessi, mentre per le obbligazioni non quotate conta il valore corrente desunto dal mercato.

TITOLI DI STATO

Le emissioni governative (BoT, CTz, CcT e BTp) e quelle equiparate o garantite dallo Stato (es. Bei, Euratom, Ceca) sono escluse dall'attivo ereditario tassabile. L'esclusione diviene rilevante quando il valore del patrimonio riconosciuto a ciascun erede supera la franchigia spettante: un milione di euro per il coniuge e/o i parenti in linea retta, ridotta a 100mila euro per fratelli o sorelle del de cuius. Un'agevolazione che rappresenta la principale e più semplice leva di pianificazione fiscale ai fini dell'imposta di successione.

FONDI E BFP

La quota parte investita in titoli del debito pubblico va esclusa anche dal valore dei fondi comuni, al fine di evitare un'ingiustificata disparità di trattamento tra analoghe forme d'investimento (circolare Entrate n. 37/1999). Sul piano operativo, il valore da dichiarare è di solito certificato dall'intermediario in base alla composizione del fondo desumibile dai prospetti redatti dalla società di gestione. Anche i buoni fruttiferi postali (Bfp) sono a tutti gli effetti equiparati ai titoli di Stato e, pertanto, esclusi dall'attivo ereditario (risoluzione n. 115/1999). La trasformazione dell'Ente Poste in S.p.a., infatti, non ha inciso in alcun modo sull'esclusione, perché il risparmio postale viene emesso dalla Cdp, che ne è titolare in via esclusiva.

PCT E GPM

Se al momento dell'apertura della successione è in corso un'operazione di "pronti contro termine" assumono rilevanza ai fini del tributo successorio i titoli oggetto del contratto. Pertanto, i Pct sono esenti solamente se i valori sottostanti sono titoli del debito pubblico (circolare Entrate n. 149/2000). Lo stesso vale anche per le gestioni patrimoniali. Considerato che il gestore investe per conto del cliente, con la sua morte il mandato si estingue, la gestione congelata e cadono in successione i singoli titoli e non l'indistinta somma data in gestione.

POLIZZE VITA

Non entrano nel patrimonio ereditario e sono esenti dall'imposta di successione i capitali delle polizze vita (comprese index e unit) liquidati direttamente al beneficiario contrattuale. I premi versati, comunque, se qualificabili come donazioni indirette, non devono ledere la quota di legittima.

CONTI E DEPOSITI

Le somme giacenti sui c/c o depositate su conti di deposito, certificati o libretti di risparmio, oppure investite in obbligazioni bancarie, sono tassate se eccedono la franchigia oppure se non ci sia esonero dalla dichiarazione (attivo non superiore a 25.822,84 euro, eredi il coniuge o parenti in linea retta, assenza d'immobili). In caso di rapporti cointestati, viene tassata solamente la quota del defunto. Lo stesso vale per i valori depositati nelle cassette di sicurezza.